

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), P.IVA 00968951004, Codice Fiscale 01165400589, con sede legale in Roma Via IV Novembre, rappresentato dalla Dr.ssa Caterina Crupi in qualità di Direttore Regionale per la Calabria

e

ALFA S.A.S (di seguito denominato Struttura) con sede legale in Polistena (RC) , Via Scultore G. Renda, n. 14 e partita IVA 02410140806, rappresentata da Riccardo Tigani nella qualità di legale rappresentante;

Premesso che

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- l'articolo 2, comma 2, dell' Accordo Quadro, prevede che *"l'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo"*;
- in data 16/12/2016 l'INAIL e la Regione Calabria hanno rinnovato il Protocollo di Intesa (originariamente stipulato il 22/01/2014), in attuazione del predetto Accordo Quadro;
- in data 06/04/2017 è stata stipulata tra INAIL - Direzione Regionale per la Calabria e Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, una Convenzione per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione, di cui all'art.11, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;
- all'art. 3 della suddetta Convenzione è prevista la possibilità per l'INAIL di stipulare apposite convenzioni, finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo, con Strutture sanitarie accreditate, nonché convenzionate con il SSR, per la branca di Medicina Fisica e Riabilitativa;
- la Struttura è in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget, ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'art. 11, co 5 bis, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, in materia di riabilitazione,

tanto premesso

le Parti stipulano la presente Convenzione con la finalità di garantire la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, di piani riabilitativi comprensivi di prestazioni sanitarie essenziali e/o integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e/o delle prestazioni integrative di assistenza (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di riabilitazione. A tal fine le Parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste dall'INAIL alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente Convenzione (All. 1), della quale costituisce parte integrante. Si impegna altresì ad erogare la visita fisiatrica, attualmente rientrante nei LEA, entro massimo 4 giorni dalla data di comunicazione della prescrizione su ricettario regionale, nonché le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'INAIL, da avviare entro massimo 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla Struttura, comprensivo sia delle prestazioni LEA che delle prestazioni LIA. Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo complessivamente fatturato all'INAIL per il singolo progetto. Qualora i sanitari della Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'INAIL.

Art. 4 – Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese

Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL e la Struttura non richiederà alcun pagamento per le medesime agli assistiti INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza, queste ultime rimarranno a carico della competente ASP soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASP (o mediante ricetta elettronica). La Struttura si obbliga a erogare tutte o parte delle prestazioni riabilitative indicate nell'allegato elenco (All.1), che potrà

essere aggiornato concordemente con comunicazioni via PEC, comunque entro i limiti di spesa del nomenclatore tariffario INAIL. La Struttura, eseguite le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali, allegando copia della nota attestante la regolare conclusione del percorso riabilitativo (diario delle prestazioni). La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato n. 2, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'INAIL, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della Struttura, acceso presso...BANCA Monte dei Paschi di Siena Ag. di Polistena IBAN [REDACTED]; in caso di necessità di specifiche verifiche sulla regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte dell'Azienda. La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente Convenzione.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti, comunicata a mezzo PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 6 – Risoluzione e recesso unilaterale

La presente Convenzione potrà essere risolta dall'INAIL, in qualsiasi momento, in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione. Inoltre, le parti potranno recedere ordinariamente ed unilateralmente dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi e con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza e sicurezza

La Struttura è consapevole che i dati che tratterà nell'attuazione della presente Convenzione sono dati personali sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del citato Codice. La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'INAIL, la Struttura si impegna durante l'esecuzione della presente Convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 31 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.

196, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008, come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante. La Struttura prende atto che l'INAIL, nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, intende, ai sensi dell'art. 29 del citato Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della Convenzione, quale "Responsabile" del trattamento dei dati personali che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", e a rispettare le istruzioni impartite.

Art. 8 – Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

La Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.

Art. 10 – Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 11 – Spese contrattuali e registrazione

Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo a carico della Struttura e a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche. Tali spese saranno a carico della parte richiedente.

Per l'INAIL

Per la Struttura

Il Direttore regionale per la Calabria

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Caterina Crupi

PRESTAZIONI LIA – TEMPI DI ESECUZIONE	TARIFFA MAX. IN EURO
IDROMASSOTERAPIA 20 minuti	10
IPERtermia 15 minuti	15
GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA	10
IONOFORESI 30 minuti	10
TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti	15
DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTERAPIA) 15 minuti	10
MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti	15
ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA(individuale) 30 minuti	20
PRESSOTERAPIA 30 minuti	20
LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti	18
ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti	10
ULTRASUONOTRAPIA 10 minuti	10
TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti	30
MAGNETOTERAPIA 30 minuti	10
LINFODRENAGGIO MANUALE 40 minuti	30
INFRAROSSI 15 minuti	10
LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti	18
ONDE D'URTO RADIALI	40
ONDE D'URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico)	70

BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)	20
TAPING NEUROMUSCOLARE (COMPRESO MATERIALE)	15

Allegato n. 2

MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIA EFFETTUATE.

La fatturazione all'INAIL delle prestazioni riabilitative integrative (LIA) oggetto della Convenzione deve essere effettuata, sulla base di quanto disposto dalla Legge del 21.12.2007, n. 244 e del D.M. 03.04.2013, n. 55, esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), nonché sulla scorta di quanto previsto dal D.L. n.50 del 24.04.2017 (Split payment IVA).

In linea con le disposizioni del DPR 207/2010 art. 307, la fattura elettronica potrà essere emessa da codesta Azienda solo al momento del ricevimento della regolare esecuzione attestata dalla Sede INAIL competente in merito alle prestazioni sanitarie fornite, e, comunque, trascorsi 30 gg. dalla prestazione.

La regolare esecuzione si esprimerà in merito alla corretta effettuazione del percorso riabilitativo autorizzato dall'Istituto e al rispetto della tempistica indicata in convenzione e certificata anche attraverso l'acquisizione del diario delle prestazioni.

Qualora la tempistica pattuita in convenzione (7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'autorizzazione al percorso riabilitativo da parte dell'Istituto) non venga rispettata, la regolare esecuzione relativa al caso conterrà l'indicazione dei giorni totali di ritardo al fine di consentire a codesta Azienda l'emissione della fattura al netto della penale da corrispondere all'INAIL.

Al fine di potere effettuare una corretta fatturazione cumulativa mensile è indispensabile che codesta Azienda, prima dell'emissione del documento contabile, faccia pervenire per ciascun progetto riabilitativo, per il quale sarà emessa la fattura, una distinta contenente:

- Nominativo del paziente
- Numero del caso INAIL
- Ciclo delle prestazioni fornite
- Importo relativo al singolo nominativo
- Eventuale penale da portare in detrazione dell'importo sopra indicato.

La Sede INAIL competente procederà al controllo degli importi e, al termine comunicherà all'Azienda la regolarità o le eventuali correzioni da effettuare. Solo da

questo momento l'Azienda potrà emettere fattura che, come detto, dovrà essere in formato elettronico e dovrà contenere per ogni caso:

- Nominativo del paziente
- Numero del caso INAIL
- Ciclo delle prestazioni fornite
- Importo relativo al singolo nominativo

Inoltre, per ciascun caso dovranno essere allegati:

- Mod. 127/I sottoscritto dal paziente e dall'Azienda;
- regolare esecuzione già pervenuta dalla Sede INAIL competente alla gestione del caso;
- copia della distinta, eventualmente cumulativa.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013, si comunica che l'Unità Organizzativa preposta al pagamento dei compensi è la Direzione regionale INAIL Calabria con Codice Unico Ufficio DME7T7(campo 1.1.4) e che il codice di "Riferimento Amministrazione" (campo 1.2.6) dell'Unità che ha emesso l'impegnativa è: 36100 per la Sede di Catanzaro; 36400 per la Sede di Crotone; 36200 per la Sede di Cosenza; 36230 per la Sede di Castrovillari; 36300 per la Sede di Reggio Calabria; 36302 per la Sede di Locri; 36303 per la Sede di Palmi; 36110 per la Sede di Vibo Valentia; 36202 per la Sede di Rossano.

L'INAIL provvederà esclusivamente al pagamento delle sole fatture inoltrate in formato elettronico, mediante ordinativo elettronico, al lordo delle ritenute e dei previsti contributi ENPAM, entro 30 giorni dalla consegna della fattura, con accredito presso Istituto Bancario del quale la Struttura comunicherà il previsto codice IBAN, secondo le norme "antiriciclaggio" previste dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

La fattura elettronica dovrà riportare nell'apposito campo "esigibilità IVA" il valore "S" che, come previsto dalle specifiche tecniche operative del Sistema di Interscambio, indica la scissione dei pagamenti: di conseguenza l'IVA relativa verrà versata direttamente all'Erario dall'INAIL. Qualora la fattura pervenisse senza il citato valore "S" non potrà essere accettata e verrà respinta nel Cruscotto istituzionale di Fatturazione Elettronica.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'attività in parola l'Azienda provvederà a far pervenire, con cadenza mensile, alla Direzione regionale INAIL Calabria – Catanzaro (calabriapostacert@inail.it) una distinta riepilogativa dei casi trattati e della tipologia di prestazioni fornite.